

(N. 859)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1950 (V. Stampato N. 1069-Urgenza)*

**presentato dal Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 FEBBRAIO 1950

**Provvedimenti per l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria in Somalia.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire sei miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1949-50, per i provvedimenti relativi all'assunzione ed al funzionamento dell'amministrazione fiduciaria della

Somalia in conformità della raccomandazione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria il 27 gennaio 1950.

I fondi di cui al precedente comma saranno gestiti mediante apposita contabilità speciale con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per l'Africa italiana.

## Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per un importo di tre miliardi di lire, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 31 per milioni 200, 32 per milioni 750, 37 per milioni 250, 78 per milioni 300, 84 per milioni 100, 129 per milioni 300, 136 per milioni 200 e 189 per milioni 900, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, e, per il rimanente ammontare di tre miliardi di lire, mediante riduzione di pari som-

ma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**